

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
(Provincia di Salerno)

REP. N.....

CONTRATTO DI APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALI DEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

L'anno duemilaventi_____, addì_____ del mese di_____ presso la Segreteria
del Comune di San Marzano sul Sarno(SA),

AVANTI A ME

dott. _____ Generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica
amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D. Lvo n. 267/2000, sono comparsi i sigg.:

1) Sig. Roberto Tortora, nominato con Decreto Sindacale n. ____ del _____._____._____. Responsabile del
Settore Affari Generali, nonché con Determina n. 510/2022 Responsabile Unico del Procedimento per la
procedura aperta di affidamento del Servizio di mensa scolastica, domiciliato per la sua carica presso il
Comune di San Marzano sul Sarno (SA), il quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto del
Comune di San Marzano sul Sarno, partita IVA 00463040659, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per
brevità anche "Comune";

2) Sig._____,nato a_____ il_____ codice
fiscale_____, il quale interviene in questo atto in qualità di titolare della
ditta_____ con sede in_____
via_____,partita IVA_____ che nel prosieguo verrà denominata
per brevità, anche "appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale sono certa, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del
quale di comune accordo, espressamente e spontaneamente, le parti sunnominate, che hanno i requisiti di
legge, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.-----

PREMETTONO

CHE con Delibera di Consiglio comunale n . 8/2022 il Comune di San Marzano sul Sarno ha aderito alla
Centrale unica di committenza denominata Sele-Picentini il cui ente capofila è il Comune di Bellizzi;

CHE la Centrale unica di committenza Sele-Picentini è titolare di una piattaforma telematica per la gestione
delle procedure di gara ai sensi dell'art. 58 comma 1 del D.lgs n. 50/2016;

CHE l'Avv. Roberto Tortora, nella su indicata qualità, ha assunto Determina a contrarre Reg. Gen. n. 510/2022, con cui, in ossequio alla detta Delibera, ha affidato alla Centrale unica di committenza Sele-Picentini di **procedere** alla ricerca di contraente per l'affidamento del servizio di refezione scolastica e di servizi connessi a favore dei frequentanti l'Istituto "SS. GIOVANNI PAOLO II – ANNA FRANK" DI SAN MARZANO SUL SARNO per mesi 15, con presumibile inizio dalla data di aggiudicazione provvisoria, ricorrendo i presupposti dell'affidamento sotto riserva di legge in via di urgenza, ovvero dalla sottoscrizione del contratto, oltre a riserva di affidamento in favore dell'Amministrazione per ulteriori mesi 9 ai sensi dell'art. 63, comma 5 D.lgs. n. 50/2016, per complessivi 24 mesi (15 mesi di cui alla presente procedura e 9 mesi di cui alla riserva ex art. 63, comma 5 D.lgs. n. 50/2016), oltre mesi 3 di eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 per la fornitura di un numero complessivo di pasti pari a complessivi 248.056, determinati in via prudenziale, più o meno il 15% di tolleranza in funzione della variazioni del numero degli alunni beneficiari del servizio ovvero dell'organizzazione delle classi interessate da parte della struttura scolastica;

CHE a seguito di regolare gara d'appalto, è stato aggiudicato all'Appaltatore il servizio di refezione scolastica scuola materna statale, con un ribasso del _____ al netto d'IVA, sul prezzo posto a base d'asta per pasto di € 4,20 IVA esclusa (di cui € 0,07 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) pari ad € 4,368 IVA inclusa (di cui € 0,168 a titolo di IVA al 4%), come risulta dal verbale di gara, approvato con determina del Responsabile del Settore competente n. ____ del _____.

CHE si è provveduto a dare pubblicità dei risultati della gara nei modi previsti dal Codice dei Contratti.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'appaltatore che, come sopra costituito, accetta, l'appalto del servizio di refezione scolastica preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti agli alunni, al personale docente e non docente nonché lo smaltimento dei residui alimentari presso la scuola statale dell'Infanzia e Primaria esistenti sul territorio del Comune di San Marzano sul Sarno, così come specificate negli atti di gara, con la precisazione che nel corso dell'anno scolastico l'ubicazione delle dette classi potrà variare senza che l'appaltatore potrà richiedere alcuna modifica dei termini, anche economici, e delle condizioni di servizio del presente contratto.

ART. 3 – La durata del servizio di fornitura pasti è pari a mesi 15, con presumibile inizio dalla data di aggiudicazione provvisoria, ricorrendo i presupposti dell'affidamento sotto riserva di legge in via di urgenza, ovvero dalla sottoscrizione del contratto, oltre a riserva di affidamento in favore dell'Amministrazione per ulteriori mesi 9 ai sensi dell'art. 63, comma 5 D.lgs. n. 50/2016, per complessivi 24 mesi (15 mesi di cui alla presente procedura e 9 mesi di cui alla riserva ex art. 63, comma 5 D.lgs. n. 50/2016), oltre mesi 3 di eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 D.lgs. n. 50/2016.

L'erogazione settimanale dei pasti avviene, allo stato, dal lunedì al venerdì per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria, il tutto secondo il calendario scolastico ministeriale e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole.

ART. 4 – Il prezzo di ogni singolo pasto, comprensivo di tutte le voci di costo è pari a € _____ (euro _____), di cui € 0,03 per oneri della sicurezza, oltre IVA nella misura di legge. Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato, in via presuntiva, € _____ (euro _____), per i primi 15 mesi di affidamenti, comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, tenuto conto del prezzo di aggiudicazione della gara per il numero dei pasti preventivati.

ART. 5 - Il pagamento dei corrispettivi avverrà, a scadenza di 60 (sessanta) giorni, in base alle singole fatture che saranno emesse dall'appaltatore per il numero di pasti espressamente ordinati e consegnati alle scuole, previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte dell'ufficio competente al controllo con determinazione dirigenziale.

ART. 6 - L'appalto viene concesso dal comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute nel bando di gara e nel capitolato del servizio mensa d'appalto e dei relativi allegati, approvati in sede di indizione della gara con la richiamata Determina a contrarre Reg. Gen. n. 510/2022 che sottoscritti dall'appaltatore per accettazione, si intendono facenti parte integrale e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non vengono allegati.

ART. 7 - L'appaltatore a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto ha costituito cauzione definitiva di € _____ (euro _____) con _____.

Detta cauzione è progressivamente svincolata, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Codice dei Contratti.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti e conseguenti l'appalto saranno a carico dell'appaltatore, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.

ART. 9 - Tutte le spese nessuna esclusa relative al confezionamento al trasporto e alla somministrazione dei pasti, nonché alla rimozione allo smaltimento dei residui alimentari sono a totale carico dell'appaltatore.

ART. 10 – L'appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti ed intossicazioni conseguenti all'ingerimento, da parte dei commensali, di cibi contaminati o avariati. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico dell'appaltatore, salvi gli interventi a favore delle stesse da parte di società assicuratrici.

A tale scopo la ditta ha contratto apposita polizza assicurativa con massimali non inferiori a quelli fissati nel Bando di Gara. Tale assicurazione dovrà mantenersi costante per tutta la durata del contratto.

ART. 11 - Sono a carico dell'appaltatore le spese dei materiali di consumo quali: posate di plastica, tovaglioli di plastica, sacchi per la spazzatura ecc.

ART. 12 - In caso di richiesta di sospensione del servizio da parte del Comune per sciopero o per ogni altro evento che possa influire sul normale espletamento del servizio, il Comune informerà la Ditta appaltante

con tempestivo preavviso, almeno 20 ore dall'inizio del servizio stesso, e nessun indennizzo potrà essere preteso dall'appaltatore.

Per scioperi del personale della Ditta appaltante, quest'ultima dovrà darne preavviso con comunicazione telegrafica al Settore Affari Generali presso la Casa Comunale.

In tal caso e nel rispetto delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici e sulla salvaguardia della l. n. 146 del 12.6.1990, alla ditta appaltante non sarà imputabile alcuna penalità.

ART. 13 – È consentito il subappalto in conformità alle previsioni del Bando di Gara.

ART. 14 - L'Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali contro deduzioni dell'Impresa appaltante, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione.

L'Amministrazione comunale previa contestazione defalcherà il valore complessivo della fornitura contestata ed applicherà le seguenti sanzioni:

- € 300,00 = per ogni violazione di quanto stabilito dai menu imputabile a fatto proprio dell'impresa;
- € 600,00 = per ogni violazione di quanto previsto dalle tabelle merceologiche;
- € 400,00 = per ogni analisi microbiologica o chimica giudicata negativa rispetto a quanto previsto dai limiti di carica macrobiotica;
- € 1.200,00 = per ogni caso di mancato rispetto delle grammature verificate su venti pesate della stessa preparazione;
- € 1.200,00 = per ogni violazione rispetto delle norme igienico sanitarie inerenti la conservazione delle derrate o quanto altro previsto dalle Leggi vigenti tempo per tempo in materia;
- € 1.200,00 = per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso i refettori;
- € 500,00 = per ogni mancato rispetto delle norme sul personale dipendente del gestore;
- € 50,00 = per ogni ritardo superiore a 15 minuti rispetto ai tempi previsti nella consegna e distribuzione dei pasti;
- € 250,00 = per ogni mancato rispetto delle temperature ai sensi del DPR n. 327/80 ;
- € 1.200,00 = per ogni giornata di mancata erogazione del servizio per fatto imputabile all'Appaltatore.

Si applicherà una maggiorazione della penalità nella misura del 10% su ogni violazione e/o inadempimento successivo al primo, una maggiorazione del 20% su ogni violazione e/o inadempimento successivo al secondo, una maggiorazione del 30% su ogni violazione e/o inadempimento successivo al terzo, e così via.

L' Amministrazione comunale può inoltre richiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopra esposte infrazioni. Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

ART. 15 - Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile le seguenti ipotesi:

1. apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta;
2. messa in liquidazione o altri casi cessione delle attività della gestione;
3. impiego del personale non dipendente della ditta;
4. inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione delle cucine dei centri produzione pasti;
5. utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche,
6. casi di intossicazione alimentare;
7. utilizzo per tre volte di derrate non previste dal contratto;
8. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione nei contratti collettivi;
9. insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
10. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto al termine dell'art. 1453 c.c.;
11. Interruzione immotivata del servizio;
12. Subappalto totale o parziale del servizio;
13. Ulteriore inadempienza della ditta dopo la comminazione di 5 penalità nell'ambito del medesimo anno scolastico.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Il contratto è inoltre risolto allorché l'appaltatore ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 16 – Ai sensi dell'art. 3 l. 13 agosto 2010, n.136 l'appaltatore, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare al Comune, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 17 - Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà da dirimere di fronte all'Autorità Giudiziaria avente giurisdizione sul territorio del Comune di San Marzano sul Sarno.

ART. 18 – A tutti gli effetti del presente contratto d'appalto l'appaltatore elegge domicilio presso la sede del Comune in Piazza Umberto I°.

ART. 19 – Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto d'appalto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 20 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto d'appalto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia nonché alle previsioni del "CAPITOLATO D'APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALI DEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO" che sottoscritto da entrambe le parti ed allegato al presente contratto, ne è parte integrante.

Richiesto io Segretario comunale ho redatto il presente contratto, dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e lo pubblico dandone lettura ai comparenti, i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono insieme a me, ufficiale rogante, nei _____ fogli di cui si compone, scritti su pagine intere _____ e quanto della ottava sino a qui.-----

ART. 21 – L'Amministrazione si riserva, nel caso di esito non positivo della verifica dell'ottemperanza delle disposizioni in materia antimafia, di risolvere il presente contratto, quindi da considerarsi nullo ai sensi di legge.

Il presente contratto viene stipulato a condizione dell'esito positivo del certificato antimafia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile di Settore

L'Appaltatore

Il Segretario Generale